P E R

D. DOMENICO CUSENTINO MARCHESE D' AJETA.

Nel S. R. C.
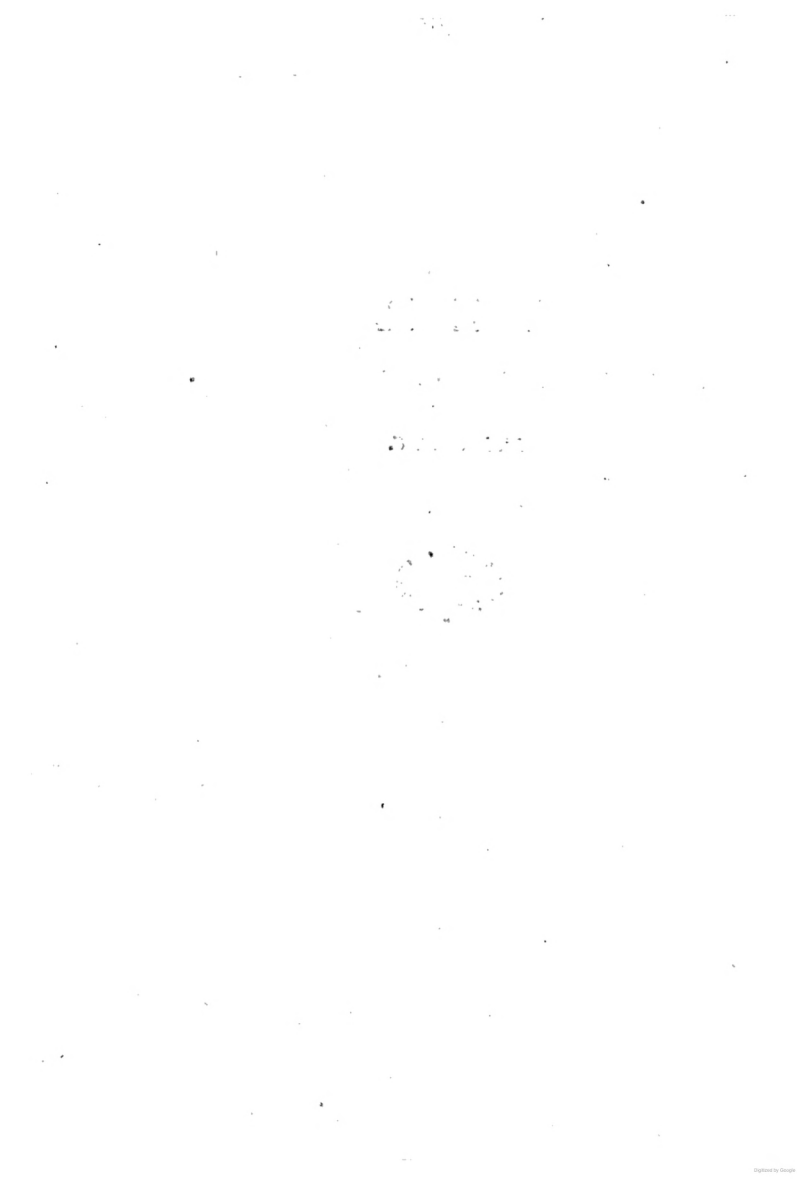
J. M. J.

ALli 28. di Dicembre dell'anno 1680. il Duca Carlo Calà Reggente del Collaterale, personaggio il di cui nome suona ancora tra noi, vendè lo stato di Diano con tutti i suoi casali, e pertinenze al fu D. Girolamo Cusentino qual procuratore di D. Camilla Pignatelli Marchesa di Ajeta sua madre per lo convenuto prezzo di doc. 75000.. Tale summa il divisato D. Girolamo promise pagare fra il periodo di due anni dal dì dell' istromento, cioè 71000. liberi, ed espliciti, ed i rimanenti docati 4000. vincolati per impiegarsi in compra come dotali della Duchessa di Diano. Pendente il pagamento di tali summe si promise l'interesse in annui docati 3750. alla ragione del 5. per 100.

Questo istromento fu formato con tutte le forme solenni e regolari, e si promise per sua maggior fermezza, e vigore dal venditore D. Carlo, procurare la interposizione dell' assenso a proprie spese. In fatti non mancò D. Carlo implorare la spedizione del detto assenso convenuto; pendente la spedizione del quale a 9 Gennaro dell' anno 1681. vale il dire circa tre mesi dopo il suddetto istromento, la compratrice Marchesa d' Ajeta per mezzo del dottor D. Giuseppe Pezzolano suo procuratore con ispecial mandato prese il vero reale e corporal possesso del detto Stato, suoi corpi e ragioni con legitimo, e solenne atto, e col consentimento del venditore. *Fol.* 68. *ad* 79. Or mentre ciò si eseguiva D. Girolamo Calà fratello del Duca venditore con segreti maneggi procurò di opporsi alla interposizione dell' assenso, affermando varie cose, e specialmente che il contratto era simulato, e che per esser prossima la devoluzione del

detto stato a benefizio del Fisco, non poteasi perciò eseguire quella vendita in frode degl'interessi della Regia Corte, e della prossima devoluzione. Tutto ciò egli espose con supplica alla M. C. di Carlo II. il quale con sua Real cedola de' 23. Settembre del detto anno 1681. ordinò al Marchese de Losvelos Vicerè allora in questo Regno, che precedente informo, e parere del Tribunal della Sommaria avesse riferito quel che occorreva su tale oggetto.

In vista di ciò a 19. Settembre del seguente anno 1682. propostosi nella Regia Camera cotesto affare intese le parti, ed il Regio Fisco, fu definito come vano, e sfornito di ogni appoggio l'assunto di D. Girolamo. Con solenne consulta si conchiuse dalla saviezza di quel Tribunale, che la pretesa simulazione era un fantomo ideale, e che non poteasi senza offendere il sistema della feudalità, e l'indole, e la naturalezza de' feudi del nostro Regno, negare sull' anzidetta vendita l'assenso, che si era chiesto dal venditore. *Fol. 66, & at.*

Or mentre si attendeva in vista di tal consulta la Sovrana risoluzione a 23. Settembre dell'anno 1683. mancò di vita il divisato D. Carlo Calà; ed egli fu tanto costante nelle sue idee, e fedele all'adempimento del contratto, che dispose a tal modo. Istituì erede universale, e particolare il cennato D. Girolamo suo fratello, e sommise specialmente a vincolo di perpetuo primogenial fedecommesso il prezzo delle terre vendute, cioè quello, che conseguir dovea dalla compratrice D. Camilla Pignatelli Marchesa d'Ajeta.

Seguentemente D. Girolamo malgrado tanti atti solenni, e la volontà risoluta, e spiegata con atti geminati da D. Carlo suo fratello, di cui era erede, circa l'adempimento di detta vendita, credè in virtù della costituzione del Regno, che comincia *Constitutionem Divæ memoriæ* valersi del dritto della rivoca, ed in data de' 2. Giugno 1685. con fallace esposto ottenne cedola

ordi-

ordinante la nullità, ed invalidità del contratto sudetto.
Ma appena ciò riseppe D. Giuseppe Cusentino figlio della anzidetta Marchesa d'Ajeta D. Camilla, il quale fino a quel punto aveva ignorato tal segreto maneggio, ne ebbe ricorso all' abbolito Collateral Consiglio, ove dolendosi di tale ordine implorò non doversene tenere conto veruno; ed a tal uopo ottenne decretazione del detto Collateral Consiglio, colla quale si ordinò, che il Reggente Gascone avesse tutto riferito *loco reclamationis*. *Fol. 62. ad 63.*

Or nell' anno 1698. essendo estinto D. Girolamo Calà senza figli, e successori abili alla succession feudale, il Regio Fisco, che credeva trovare il possesso del Feudo, e stato di Diano presso la linea Calà, e non ancora riconosciuta con solenne intestazione su i libri del Regal Patrimonio la famiglia Cusentino come utile padrona, e posseditrice dello stato anzidetto, credè esser ricaduto *jure devolutionis ac ob lineam finitam* alla Regia Corte l'intero stato di Diano, ed in virtù del Capitolo *ex præsumtuose* ne procedè all' immediato sequestro.

Si oppose allora alla pretension fiscale con vivezza ed energia D. Marcello Calà nipote cugino di D. Girolamo ultimo defonto come chiamato al fedecommesso primogeniale istituito da D. Carlo Calà non già sul corpo del feudo, ma sibbene sul prezzo del medesimo che conseguir si dovea dalla famiglia d' Ajeta, a cui era stato legitimamente venduto. Si espose allora inoltre da D. Marcello in sostegno di cotal sua posizione, che quantunque sulla vendita fatta non si ravvisasse ancora spedito l' assenso, pur non pertanto il medesimo aver si dovea come spedito, giacchè si era dalla Regia Camera spiegata Consulta affermativa per la spedizion del medesimo rigettandosi le opposizioni del divisato D. Girolamo, che avea procurato di sostenere l' opposto. Disse, che la rivoca fatta da D. Girolamo dopo la morte di D. Carlo venditore dovea benanche riputarsi inutile, e vana, giacchè non si era dal

 lato

lato de' contraenti mancatò di ottenerlo, e se ancora il medesimo non si trovava spedito, era ciò avvenuto per le ingiuste opposizioni, che lo stesso D. Girolamo avea svegliate contro la vendita. Sicchè non dovea egli risentir vantaggio delle sue ingiuste pretensioni, anche perchè colla consulta della Sommaria era rimasta esclusa, e rigettata ogn' idea di frode contro agl' interessi del Regio Fisco. Quindi conchiuse, che dovendosi avere come salda, e già perfezionata compiutamente la vendita fatta a benefizio della famiglia Cusentino, nella quale esistevano i successori nel grado richiesto per la succession feudale, non potea il Regio Fisco ostentar devoluzione, e dovea in conseguenza esser salvo il suo dritto sul prezzo del detto feudo convenuto nella vendita per causa del fedecommesso primogeniale disposto da D. Carlo Calà, al quale egli era nettamente chiamato.

Mentre così eran le cose, alle voci di D. Marcello Calà si aggiunsero a compagne le doglianze di D. Giuseppe Cusentino il vecchio Marchese d'Ajeta, il quale contradicendo del pari la posizion fiscale, dimandò esser mantenuto nel possesso dello stato suddetto legitimamente acquistato da D. Camilla Pignatelli sua madre, ed avendo allora la prima volta risaputo la cedola ordinante l'invalidità di tal vendita ottenuta per i segreti maneggi del fu Reggente D. Girolamo Calà, ottenne decretazione dall' abolito Collateral Consiglio, in virtù di cui fu ordinato, che il Reggente Gascone avesse il tutto riferito *loco reclamationis*.

Or quì non è da omettere un fatto assai rimarchevole, che accadde mentre nel suo fervore bollivan le dispute tra il Regio Fisco, D. Marcello Calà, e la famiglia di Ajeta.

Era stato destinato col carattere di procuratore *ad lites* un certo D. Francesco di Pompeo in sostegno delle ragioni di D. Giuseppe Cusentino Marchese d' Ajeta colla facoltà specialmente di opporsi alla devoluzione chiesta dal Regio Fisco, e di sostener i suoi dritti per far valere la

cen-

cennata vendita. Questo procuratore, le di cui facoltà non riguardavano che la difesa di una causa particolare, e niente più, abusando del suo carattere e con eccesso evidente delle sue facoltà, trascorse a far quello che al proprietario appena è lecito di fare, e non può da altri senza individuale, e speciale mandato eseguirsi. Egli con solenne istromento forse per aderire a desiderj di D. Marcello, con cui colludeva, ideò di cedere a benefizio dello stesso D. Marcello tutt'i dritti, che alla famiglia di Ajeta convenivano per effetto della compra dello stato di Diano, e credè con questo trasfondere a lui le ragioni, che la casa di Ajeta potea far valere contro la ragion fiscale pel picciolo compenso di duc. 500. che si promisero, e trattanto l'interesse. Di questa cessione fatta da un procuratore sfornito di facoltà, e di mandato, se n'ebbe il coraggio di stipulare un publico istromento a 21. Marzo 1699.

D. Marcello con questa nuova divisa di cessionario della famiglia di Ajeta si fece incontro con più animoso coraggio, e con fiducia maggiore alla posizion fiscale.

Ma le vicende accadute nel Regno non permisero allora, che l'affare si fusse risoluto. Intanto dagl' Ingegnieri Giustiniano Cafaro, e Giovanni Nauclerio fu dato fuori l'apprezzo dello stato di Diano, e di tutt'i corpi, e rendite feudali in esso comprese in duc. 96243. essendosi liquidata la rendita in annui ducati 23743. ragguagliata al 3. per cento.

Mentre così eran le cose i pressanti bisogni dello stato, e la legge imponente della necessità suggerì di accettare una offerta interina, che D. Marcello destro, e sagace quanto altri mai, esibì allora alla Regia Corte. Bisognavano alla M. del Re Carlo II. ducati 50000. per comperarne grano da provvederne la Città di *Madrid*. D. Marcello si esibì di soddisfarli, come già li soddisfece alla Regia Corte, ed intanto gli fu data la tenuta dello stato di Diano, finochè non si fusse la causa decisa; ed affinchè egli fusse stato sicuro nel caso di una propizia decisione della restituzione de' duc. 50000., gli furon per sua cautela promes-

si altrettanti capitali effettivi di cassa militare dalla Regia Corte posseduti, con doversi apporre vincoli ne' libri del real patrimonio. Tanto fu eseguito, e per cautela delle parti ne fu stipulato publico, e solenne istromento a di . . . . . .

Nell' anno 1704. mancato di vita D. Marcello Calà, l'Avvocato fiscale del Real patrimonio volea spingere la decision della causa. Ma D. Maria Isabella Spinola vedova di D. Marcello, e tutrice di D. Carlo Maria Calà suo figliuolo primogenito, non volle avventurare questa causa ad una solenne decisione. Quindi con supplica indirizzata al Vicerè d'allora implorò ammettersi ad una transazione, offrendo oltre ai duc. 50000. già soddisfatti, altri 15000. esibendosi di rinunciare a tutte le ragioni dal fu D. Marcello suo marito dedotte. Tal supplica fu con Regal carta del dì 2. Maggio 1707. rimessa alla Regia Camera per esame.

Quel Tribunale prima di dar parere sulla chiesta transazione, inteso per sua istituzione a promuovere gl' interessi fiscali, volle che si fusse aumentata la summa, e presentata l' offerta. D. Isabella ciò adempì. L' Avvocato fiscale spiegò la sua istanza accettando l' offerta per duc. 22500, oltre alli duc. 50000. già soddisfatti. Restò dunque in vista di tale istanza fiscale con decreto della Regia Camera la transazione approvata, e l' affare pareva bello e finito.

Per effetto di tal convenzione restò per qualche tempo la famiglia Calà placida, e tranquilla posseditrice dello stato di Diano. Ma nel 1710 il zelo assai trasportato dal Fiscale Alemano cominciò a turbar questo sereno. Quindi riprese a dire, che non dovea aversi conto di quella transazione per mancanza di subasta, ed altri legitimi solenni. Ma ad onta di tali opposizioni del Fiscale Alemano sostenute con energia, e vigore, la Regia Camera ordinò eseguirsi il decreto antecedentemente proferito, col quale restò approvata la transazione colle postille alla medesima aggiunte. In quel decreto la posatezza, e la religio-

giosità di quel Tribunale con sano accorgimento soggiunse, che si fusse notificato a tutti gl' interessati, e comparsi nella lite per sentirsi le loro eccezioni.

Or quantunque era evidente che il principale interessato, cui ferir poteva il decreto della Sommaria, e quella transazione, era il Marchese d' Ajeta, pur non pertanto con sorpresa accadde, che egli forse fu il solo, cui quel decreto non fu intimato. La Marchesa Spinola profittando della condiscendente facilità del Dottor de Pompeo, e dell' assenza della famiglia Ajeta, che soggiornava ne' feudi, lungi dalla Capitale, ottenne rescritto dallo stesso Vicerè Grimani, con cui fu risoluto che soddisfatta l' ultima tanna compimento de' docati 72500. offerti *in vim transactionis* si fusse la medesima in tutta la sua ampiezza, e giusta il suo tenore eseguita. Ed ecco in che modo e per quali vie la famiglia Calà restò tranquilla posseditrice dello Stato di Diano.

Non prima dell'anno 1755. la Casa di Ajeta fu nelle circostanze di fare sperimento delle sue ragioni. Allora in fatti comparve in S. C. il marchese D. Giuseppe Cusentino il giovane chiedendo rilasciarsi a suo benefizio lo Stato di Diano insieme co' frutti. Mille ostacoli, ed eccezioni svegliò allora il Duca Calà, ma principalmente andava dicendo, che egli ripeteva il suo acquisto dal Fisco mercè l'additata transazione, sostenendo risolutamente ch' essa formava il più forte scudo di sua difesa. Fu impartito termine a traverso di mille dilazioni, e sfuggite. Il giudizio più volte cominciato e più volte sopito e ravvivato, finalmente è al caso di spedirsi. Il termine si è già compilato. Deve ora finalmente il S.C. pronunziare la sua decisione. Noi a difesa del marchese di Ajeta D. Domenico Cusentino erede di D. Camillo Pignatelli ridurremo a due soli punti di veduta la sua ragione. I. Dimostreremo, che la vendita fu legittima, e che la rivoca fatta da Girolamo Cusentino non le nuoce nè punto, nè poco. II.

Che la Casa Calà, laddove non reggesse la chiesta revindica, deve restituire al marchese d'Ajeta li duc. 23743., che furono risparmiati sul prezzo dello stato anzidetto in considerazione de' dritti, che competevano alla Casa d'Ajeta; ed in ultimo caso, quando s'indusse tutto il sinistro, saranno dovuti a lui li ducati 500. insieme cogl' interessi, che la Casa Calà *sponte* promise al Dottor de Pompeo qual Procuratore della Casa d'Ajeta. Ecco a quali vedute restringeremo la nostra dimostrazione.

C A P. I.

Si dimostra che la rivoca fatta da Girolamo Calà non fu nè legittima, nè valevole, e quindi non potè annullare la vendita fatta dallo Stato di Diano a pro della Marchesa di Ajeta.

NOn pare, che si debba incontrar dubio, che ogni qual volta trovasi dal venditore di qualche feudo indirizzata supplica a chi si conviene per la interposizione dell' assenso convenuto nell' istromento di vendita, nè si è mancato di fare le premure, e le diligenze opportune, perchè il medesimo si fusse impetrato, non può il successore del feudatario venditore prevalersi del dritto della rivoca nascente dalla nota costituzione del Regno.

I Feudisti hanno accolto questa teorìa, la quale forma la sentenza acclamata de' nostri Tribunali (1). Or questa verità si rende sicura, ed indubitata vieppiù, allora quando il venditore ha chiesto l' asssenso, ed il medesimo non si è interposto per l' ingiusto ritardo, e le male appoggiate opposizioni promosse maliziosamente dal successore dello stesso feudatario. E' nota la massima, che ma-

(1) *Afflict. decis.* 253. *Theodor. allegat.* 21. *de Marin. lib.* 2. *resolut. num.* 2. *ad* 5.

malitiis non est indulgendum, nè si dee usar condiscendenza alle destrezze, che si adoperano per rendere deteriore l'altrui condizione. Se dunque egli è vero, che l'assenso nella vendita dello Stato di Diano fatta dal Duca D. Carlo Calà non fu interposto per le opposizioni svegliate a bella posta da D. Girolamo Calà, che era il prossimo successore; se una ragionevole giurisprudenza non comporta, che taluno profitti della propria malizia diretta a nuocere ad altrui; ognuno dovrà convenire di buona fede, che quell' assenso debb' aversi legalmente, come già si fusse interposto senz' aversi conto della rivoca.

Osservano in fatti i nostri feudisti, che non si debba tener conto alcuno della rivoca fatta da colui, che abbia dato cagione, che la vendita non si confermasse coll' assenso, massime quando l' opposizione ha arrecato quel ritardo, per cui l'assenso non potè impetrarsi. Il dottissimo Consigliere Giuseppe di Rosa sulle idee ricevute nella scuola del nostro foro l'ammise come indubitata verità: *Etenim certa est in iure propositio, quod is qui nullitatis causa fuit, non possit nullitatem allegare vel proponere, ut optime probant Cravetta cons. 421. num. 5. & in quæst. de indemnit. mulier. impressa post tractatum de antiq. tempor. num. 33. Capra Cons. 144. num. 7. Honded. Cons. 27. num. 33. lib. 1. Ruin. Cons. 40. n. 7. lib. 5. Cephal. Cons. 133. n. 30. lib. 2. bene, & late Magon. decis. Florent. 137. n. 5. & seq. omnino videndus, nec agendo, nec excipiendo, Rolandus Cons. 52. num. 16. lib. 4. Ludovisius decis. 140. n. 10. optime Niger Ciriacus concl. juris lib. 1. cap. 181. num. 68. & 69.* (1).

Conviene alle stesse idee il Consigliere Odierna, il quale stabilisce come regola sicura, che non si ammette rivoca, laddove traluce malizia, o frode; giacchè sarebbe somma temerità

 alle-

(1) *De Rosa Consult. 14. n. 70.*

allegarsi nullità di un atto da colui, che ha somministrata cagione alla nullità istessa: *Ubi adest fraus, non admittetur revocatio, vigore constitutionis* Divæ memoriæ: *non enim potest quis allegare nullitatem actus, cujus ipse caussam præbuit* (1). Or chi fu mai nel caso presente colui, che con ingiuste dilazioni, fece ogni opera, che l'assenso non si fusse interposto nella vendita dello stato di Diano? Mentre il venditore ed il compratore erano ricorsi al Real Trono per siffatto assenso; volle D. Girolamo, cui dispiaceva la vendita, frapporre degl' impedimenti. Egli fu che con segreti maneggi procurò impedirne la esecuzione, dicendo che il contratto era simulato, e che erasi fatto per eludere il fisco nella prossima devoluzione, e non potendosi lusingare, che tali opposizioni potessero meritare ascolto ne' nostri Tribunali, per vieppiù inviluppare questa faccenda, espose ciò che gli piacque con supplica a S.M. l' Imperator Carlo II., Questi con sua Real cedola de' 23. Settembre dell'anno 1681. ordinò al Marchese de los Velos Vicerè allora in questo Regno, che precedente informo, e parere del Tribunale della Sommaria avesse riferito quel, che occorreva su tal pendenza. Così fu eseguito. In fatti a' 19. del 1682. propostosi in Regia Camera cotesto affare, intese le parti e il Regio Fisco, la saviezza di quel Tribunale conchinse farsi consulta a sua Maestà Cattolica, che le opposizioni di D. Girolamo erano sfornite di ogni appoggio, e che non poteasi, senza offendere il sistema della feudalità, e l' indole natìa dei feudi del nostro Regno, negar l' assenso su la vendita fatta dello stato di Diano. Mentre si attendea la risoluzione Sovrana di tal consulta, *inter hasce moras*, venne a morte D. Carlo Calà venditore. Allora fu che D. Girolamo, che fino a quel punto avea fatto da oppositore all' assenso, ricorse al beneficio della costituzione, allegando nullità e rivoca per mancanza dell' assenso suddetto. Ma come

(1) *Hodierna controv. XXVI. num.* 18. *&* 19.

come mai potea ciò fare egli stesso, che avea data cagione a siffatta mancanza per l' ingiusto ritardo, che avea frapposto, prevedendo, che per la cadente età di D. Carlo suo fratello, lo Stato di Diano a lui dovea ricadere?

Le teorie de' feudisti, che noi di sopra abbiamo rilevate, consuonano egregiamente ai principj della giurisprudenza universale, ed alle idee applaudite dal dritto Romano. Ognun sa, che per regola di dritto, ogni qual volta una condizione non si adempia per impedimento, o altro ritardo frapposto da colui, che ha interesse, che la condizione non si adempisse, la legge vuole, che si abbia per adempita. Così Ulpiano. *In jure civili receptum est, quoties per eum cujus interest, conditionem non impleri, fiat quominus impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio fuisset* (1). Cotesta regola il celebre Giacomo Gotifredo schiarisce così: *Hujus regulæ summa eo redigitur; conditionem defectam, seu non impletam ejus facto, seu impedimento, cujus interest conditionem non impleri, pro impleta haberi* (2). Con egual nettezza il giureconsulto Pomponio insinua: *In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium moræ sit, quominus fiat* (3). Ovunque perciò, ed in qualsivoglia caso la condizione della stipula non si adempia per fatto di colui, che avea interesse, che non si fusse adempita, sempre, dice il giureconsulto (*in omnibus causis*), deve aversi per adempiuta, *pro facta accipitur, pro impleta habetur*. Or chi fu mai, che impedì la interposizion dell' assenso, se non che D. Girolamo Calà, che avea interesse, che la vendita non fusse seguita? Egli che sarebbe stato l' immediato successore, cui dispiaceva, che lo stato di Diano uscisse dalla famiglia, tanto seppe fare, che l' assenso non fu in-

A 6 ter-

(1) *L. 161. D. de R. J.*
(2) *Jacob. Gothof. Comment. ad dict. l.*
(3) *L. 39. D. de R. J.*

terposto. Potea egli dunque pretender rivoca per mancanza di assenso, che unicamente per impedimento suo non si era interposto? Se egli è vero, che *factum cuique suum nocere debet*, è chiaro, che il non essersi impetrato l'assenso, deve imputarsi soltanto a danno di D.Girolamo, per la cui opera non si ottenne. Dunque la ragion della rivoca, che D.Girolamo adduceva, era evidentemente ingiusta, nè può in alcun modo giovare all'attuale Duchessa di Diano.

Riflette su tal proposito il Reggente de Ponte accurato, e profondo feudista, che la ragione per la quale si ammette la rivoca dal dritto feudale, è appunto per dare una conveniente pena a colui, che con dispreggio del padrone diretto, che è il Sovrano, osa contrattare sui feudi, che per natura loro inalienabili sono. Il dovere e la decenza suggeriscono, che nelle vendite de' feudi sappia il Principe chi sia colui, a beneficio di chi si vogliano distrarre. Siccome a' feudi va insita, e nativa la obligazione del militar servigio, interessa perciò la sicurezza del Sovrano, e dello stato, che quante volte si tratta, che essi debbano far passaggio in mani aliene, debbasi ciò eseguire coll'approvazione del Sovrano istesso, il quale ha dritto di esaminare, se il novello compratore sia nel ruolo delle persone leali, e benemerite, onde meritar possa la sua fiducia (1). In somma allorchè si vende un feudo, bisogna, che il padrone diretto abbia scienza della persona cui passa, cioè se sia tale, che possa contare su la di lei lealtà e della sua famiglia, e se

(1) Egli è ben vero. In fatti il feudatario spiega una certa non curanza verso il suo Signore, ove faccia cosa, o novità alcuna sul feudo senza la sua intelligenza: *Non vult ita contemni Dominus, ut aliquid eo inscio fiat circa feudum*: diceva l'Isernia *in capit. primo §. necessitatem, qualiter vasallus feuda alien. possit*.

e se abbia per se quel distinto attaccamento , onde avere giusta confidenza in essa. Risulta ciò dallo spirito della feudalità, e dall' indole primitiva de' feudi, che il celebre Melchiorre Goldasto spiega a tal modo: *Et hujusmodi naturæ videtur feudum esse, quia dans feudum non solum cogitavit de persona ejus cui dat, sed de genere posterorum, quia in hoc considerando quietam, & pacificam familiam in obsequium sibi eligit* (1).

Giustamente adunque si crede, che colui, che osa imprendere una alienazione su di roba feudale, commette un atto criminoso, perchè tendente a certo disprezzo contro il padron diretto.. Gli usi dei feudi minacciavano la pena della caducità del feudo venduto, ma le leggi del nostro Regno più dolci, e più miti si contentarono della semplice rivoca, che permisero al venditore, o al compratore istesso.

Posti siffatti principj ognun ravvisa chiaro, che laddove la vendita siasi fatta coll' espressa riserba d' implorarne l' assenso dal Principe, ed in effetto siasi data supplica a chi conviene per ottenerlo, e siansi adoperate le giuste diligenze, e premure a tale uopo, non si può affatto allora il venditore, o' il compratore incolpare di disprezzo, ed in conseguenza cessa allora ogni plausibile ragione di rivoca. Ma che diremo laddove, oltre a tutto ciò, concorre eziandio, che colui, il quale intende valersi del beneficio della rivoca, abbia con segreti maneggi, e con vane opposizioni dato motivo, che l'assenso non sia stato interposto? Potrebbe mai costui profittare della propria destrezza, e malizia a danno dell' innocente compratore, il quale lungi di aver messo in non cale il suo dovere, ha fatto tutto il meglio, che poteva, perchè l' assenso si fosse ottenuto, e non si fusse mancato di rispetto al suo

(1) *Melchior. Goldast. de Monarchia S. R. I. cap.* 178.

Signore? Qual ragionevole giurisprudenza ciò comporterebbe? Ascoltiamo di grazia come ragiona, e con sodi principj rischiara questo argomento il sullodato de Ponte: *Et hæc pariter est una de limitat. ad constit. prædictam, ut quando in fraude est versatus feudatarius, & dolose se gessit, non habeatur ratio revocationis, ut per Frecc. qui refert sic judicatum, ubi sup. in 3. limit. Nullitas. n. contractus feudalis oritur ex defectu assensus, considerando præcipue Domini contemptum, & propterea Dominus revocat, si non prævenit feudatarius, vigore potestatis sibi concessæ per Reg. Constit. juxta late trad. per Iser. in c. 1. §. Post refutationem, de vas. qui cent. Const. Loth. & ob id, cum vassallus ad suum directum Dominum recurrat, petendo assensum maxime contractui faciendo, omnis cessat contemptus, & nullitas contractus non consideratur eo casu; nam secundum notorios terminos contractus feudalis non est nullus de per se; sed stat in suspenso propter quoddam extrinsecum requisitum assensus, ad quod per nostros feudistas solet allegari communiter Jo. Fab. in §. Non solum, insti. de leg. & donec Dominus non recusat consentire, habet spem reconvalidationis, statim igitur, quod vassallus recurrit ad Regem, & Rex apponit manus, & vult consulere circa assensum præstandum, habet vassallus manus ligatas ad text. in c. ut nostrum, ubi scrib. de appel., & ex recursu ad Regem se privat facultate sibi concessa revocandi, cumque cesset contemtus, timor amissionis feudi, ac nullitas contractus, propterea juste fuit decisum, Const. Regn. non procedere post preces Regi oblatas, & post impositiones manus ipsius Regis, & consequenter minime potuisse Marchionem revocare* (1).

Infatti secondo l'indole de' nostri feudi, che sono di natura misti e per la facoltà di alienarli, che espressamente si accorda nelle vendite, che si fanno dalla Regia Corte, non

(1) *De Ponte decis. VI. num. 8. ad 10.*

non può il Principe negare, senza una infausta idea d'ingiustizia, il suo assenso alla vendita, che un feudatario intende fare, tranne il caso ch'egli sia destituto di erede in grado abile a succedere; ma quando tale erede vi sia, non si spinge più innanzi la curiosità a vedere se costui abbia, o no altri legitimi successori feudali. Se dunque il Reggente Calà era il proprietario dello stato di Diano, ed avea il fratello più giovane di lui, che potea succedergli, l'assenso non potea essergli negato, e le opposizioni del fratello contenevano una manifesta soverchieria diretta al danno altrui.
A volere rendere meglio visibile coteste verità, fa uopo riflettere dippiù, che niente concludeva l'opposizione di D. Girolamo all'assenso chiesto per parte del Reggente Calà. La prammatica detta de' 9. *capi* vietava ai Vicerè il dare assenso alle vendite de' feudi, soltanto nel caso, in cui il feudatario venditore non avesse alcun congiunto in grado abile a succedere. Ove dunque eravi successore, non potea negarsi l'assenso, nè si poteva andar più oltre indagando, se costui avesse o nò altri successori, o fusse al caso di averli. Sarebbe questo un voler pretendere di essere più savio della legge stessa, cosa che è disdetta in politica ed in giurisprudenza. Aristotile (1) e Bacone da Verulamio pensatori entrambi, e Filosofi di prim' ordine credettero esser questa la più assurda, e sconnessa idea, che possa mai figurarsi in politica. Se la prammatica altro non richiedeva per la spedizione dell'assenso, se non che il venditore avesse un legittimo successore, quando ciò concorreva, si era ottenuto tutto il meglio, che si potea desiderare. Sarebbe stata una cosa tutta impertinente ed il-

(1) Και οτι το των νομων σοφοτερον ζητειν ειναι, τυτ' εςιν ο εν τοις επαινυμενοις νομοις απαγορευεται.
Se legibus sapientiorem esse studere, id est quod consultissima ratione prohibetur, Aristotel. lib. I. in fin. Rethoricor.

illegale spingere più innanzi le sue speculazioni , cioè se cotesto successore avesse pure speranza di altra successione . *Incivile est* . Quando il successore esisteva , si era conseguito quel che la legge richiedeva per non potersi l' assenso negare , senza far torto alla ragione del feudatario , Egli è vero , che alcuni feudisti impresero allora a sostenere , che potea benissimo negarsi l' assenso, quando il successore del feudatario venditore *esset spe sobolis procreandæ destitutus*. Il de Ponte cadde in questa legale eresia , di cui poi si pentì , come vedremo più giù . Ma il Reggente Rovito con sodi argomenti , e con gravi e plausibili ragioni ribattè il sentimento di costui , facendo vedere che questo caso non è compreso nel divieto della prammatica, anzi ne è del tutto alieno ed estraneo. La sua dottrina perchè lunga l' abbiamo trascritta a piè di pagina (1).

La

(1) *Ego tamen contrarium respondi his motus rationibus , siquidem ante hanc pragmaticam Proreges hujus Regni Vicarii poterant præstare omnes , & quoscumque assensus super bonis feudalibus, etiam si ipsimet alienantes carerent successoribus, &. in omnibus casibus in hac Pragmatica reservatis ex Andr. in cap. imperialem num.* 11. *in fine vers. Sed an Vicarius , & num.* 22. *de prohib. feud. alien. per Feder. , & ibidem Camer. oar.* 26. *col.* 4. *cum tribus col. seqq. & in propriis terminis ita in individuo tradidit Regens de Ponte cons. I. n.* 2. *vol.* 1. *ergo est videndum , quid per hanc pragmaticam sit Proregi prohibitum , & immutatum , & utique ex verbis Pragmaticæ in hoc secundo capite constat , quod Pragmatica non requirit , ut successor alienantis habeat ipse quoque successores , sed est contenta , ut ille tantum , qui alienat , habeat successorem . Ergo extendere modo pragmaticam ad successorem successoris est contra regulas iuris , quæ talem extensionem*

non

La opinione del Rovito fu sempre la dottrina dominatrice del Foro su quest' oggetto. Il Reggente de Marinis infatti ci assicura, che ne' tempi suoi non se ne dubitava più ne' Tribunali, nè vi era chi si azzardasse a sostenere

non permittunt in correctoriis exorbitantibus a iure communi, prout sunt casus in dicta pragmatica comprehensi ex superius allegatis, & est constituenda potius regula in contrarium, ut scilicet dispositio pragmaticæ sit magis restringenda, quam amplianda vulg. l. I. §. hæc autem verba, ubi doctores ff. quod quisque iur. l. si vero §. de viro ff. sol. matr. Tanto magis, quia verbum, successor, *in pragmatica expressum de sui propria significatione intelligitur de primo, & immediato successore, non autem de successore successoris, & sic mediato, quemadmodum verbum* hæres, *de sui propria significatione intelligitur de primo, & immediato hærede, non autem de hærede hæredis iuxta textum in l. qui liberis §. hæc verba ff. de vulg., & pupill. per quem tex. ita determinat. Bal. in l. 1. col 1, num. 3. vers. quæro an dicatur C. de cond. inser. faciunt dicta per Dec. in l. qui per successorem n. 3. ff. de reg. iur. Hinc videmus, quod doctores Feudistæ in terminis iuris communis feudorum, per quod permissa est subinfeudatio feudi sine assensu, quando tamen subinfeudatio non sit in fraudem, & similiter est permissa divisio inter plures fratres, nisi fieret in fraudem, dum volunt exemplificare hanc fraudem considerant, quando is, qui subinfeudat vel dividit, caret filio, & est desperatus de filiis, sive natura, sive ætate, sive morbo; ut per Andr. in cap. imperialem §. præterea ducatus num. 36. vers., & sic est intelligendum usque ad num. 57. Alvarot ibidem num. 8. in fin. Curt. de feud. par. 4. q. 30. vers. hæc prima regula Jacobin. in sua investit. in verb. Marchio vers. quid autem si duo. Tiraq. de iure primog. q. 4. n. 47. vers. secundo tamen intelligunt. Qui omnes consi-*

nere l' opposto. Egli stesso sulla testimonianza del Molfesio ci assicura di più, che il Reggente de Ponte, il quale una volta aveva sposato il contrario partito, ne arrossì quando vide le ragioni allegate contro al suo sentimento dal Rovito, e con una lodevole docilità convenne di buona fede, ch' egli avea traveduto. Così il de Marinis (1), ed alle sue voci consuonano il Rodoerio

siderant primum tantum successorem, non autem ulteriores, & sic successores primi successoris: ergo idem dicendum est in casu nostro sumendo interpretationem pragmaticæ ab ipso iure communi feudorum; E poco appresso soggiugne: *Nam si verum est, quod verbum*, successor, *comprehendit tam proximum, quam remotum, ergo est verbum analogum, prout de omnibus verbis collectivis, & præsertim de agnato descendente, & his similibus traditur pro regula*. Alex. Raudens. de analog. lib. 1. cap. 6. num. 13., *& si est analogum, sequitur alia regula, & indubitata conclusio, quod verbum analogum in materia strictè intelligenda, debeat capi per prius, & non per posterius, ut latissime docet idem Raudens. in eodem tract. cap. 9. per totum. Ergo verbum*, successor, *in casu nostro, tanquam analogum debet sumi per prius, & sic de successore proximiori, non autem per posterius, & sic de successore remoto*. Rovit. Comment. ad pragmat. IV. de feud. num. 20. ad 23., et num. 27. ad 28.

(1) *Ubi in fine notabis, adeo eius opinionem veram esse, ut idem Regens de Ponte uti veritatis amator hoc discusso articulo cum P. Andrea Molfesio, ut ipse refert in addit. ad p. 3. super Consuet. Neapol. tit. de success. ut testament. quæst. 1. num. 19. sententiam mutavit, et cum eodem P. Molfes. conclusit bene posse in casu, de quo agimus, Dominos proreges assensum præstare, et de facto testatur pluries fuisse sic executum, et practicatum, et si-*

rio (1), ed il de Luca (2). Da ciò è evidente, che vana cosa sarebbe rimucinare una disputa, che collide col giudizio pronunciato dalla Camera della Sommaria, giudizio uniforme alle idee acclamate in tutt' i tempi ne' nostri Tribunali.

Nè deve far remora, che realmente col tratto degli anni si avverò il caso, che D. Geronimo morì senza prole, e senz' altro successore in grado feudale. Imperciocchè per misurarsi la validità di un' atto non entrano mica a calcolo gli eventi posteriori, ma unicamente si attende il tempo, in cui l' atto si celebra, senza più. Ora nel tempo della vendita, di cui si tratta, troviamo, che D. Carlo Calà venditore aveva benissimo successore feudale, e tanto bastava, perchè l' assenso non si fusse potuto impedire. *Casus adventitii*, dice la legge, *non veniunt in computationem* (3). Quindi il Rodoerio scriveva: *In omni materia est attendenda validitas actus tempore quo celebratur, quicquid postea contingat* (4).

Ma noi abbiamo finora immaginato quel che non è. Qual pruova si aveva, che D. Girolamo Calà era destituto da ogni speranza di aver prole? Chi poteva assicurarci di questo, mentre D. Girolamo suddetto era giovane, ed ammogliato, e quindi lungi di essere estinta, era anzi assai probabile in lui la speranza di aver figli. La Regia Camera della Sommaria rilevò allora posatamente queste circo-

signanter in alienationibus duarum terrarum cuiusdam Illust. Dom. quam nominare noluit, sed dicit Rovitus quod fuit Ducissa Cerchiæ, quæ filios non habens, sed tantum duas amitas senes, Monasterium ingressa fuit, et in suorum feudorum distractionibus Collaterale consilium assensit: quare Roviti sententia omnino, cum casus acciderit, tenenda est. De Marin. *resolut. iur. lib. I. cap. XXI. num.* 14.

(1) Rodoer. *addit. ad dictum loc. de Marin. num.* 3.

(2) De Luca *meliorat. ad dictum loc. de Marin. num.* 3.

(3) *L. 6. D. qui & a quibus manumitt. &c.*

(4) Rodoer. *loc. cit. num.* 14.

circostanze, ed ella senza perdere di vista le regole feudali, e le idee ricevute tra noi, e la invecchiata disciplina de' nostri Tribunali, così spiegò nella sua consulta. „ Essendosi pienamente e maturamente discussa la
„ materia, inteso l'Avvocato Fiscale del Patrimonio,
„ siamo rimasti di voto, e parere di rappresentare a V.
„ E., che l'istromento della vendita suddetta stà forma-
„ to solennemente con tutte le clausole solite, e con-
„ suete così a favore del venditore, come della compra-
„ trice, nè in quello può esserci fraude, o simulazione,
„ mentre essendo il contratto di vendita volontario, non
„ si può indagare la causa per la quale si faccia. Ed il
„ memoriale stà formato secondo l'ordinario stile di que-
„ sto Regno. Ed avendo detto Illustre Duca venditore
„ al presente legittimo successore nei beni feudali D.
„ Geronimo Calà suo fratello carnale, il quale è giova-
„ ne, ed accasato, nè richiedendosi, che vi sia successo-
„ re del successore per doversi concedere l'assenso, stimia-
„ mo non potersi denegare l'assenso alla vendita suddet-
„ ta, mentre quantunque l'assenso sia grazia, nulla di
„ meno senza causa evidente, legittima, ed esistente a
„ tempo del contratto, non è solito quello denegarsi, ed
„ in contratti simili sempre si è conceduto, nè occorre
„ cosa in contrario. . . . . . .

Nè potrà giammai sostenersi, che quella vendita sia stata simulata ed efimera. Con quale aria di plausibilità si potrebbe ciò asserire? un contratto celebrato con tanta solennità, del quale il Duca Calà ne volle con atti geminati la esecuzione, di cui nel testamento pur ne dispose la osservanza, istituendo un fedecommesso sul prezzo delle terre vendute, come potrebbe in buona fede dirsi finto e simulato? E se questo non è il contratto animato dalla buona fede, qual mai altro sarebbe? Un personaggio sì grave, e rispettabile, qual si fu il Reggente Calà vicino a morte, nel quale tempo tratto il velo delle passioni, l'uomo parla le ingenue voci del vero, egli riconosce il suo dritto sul

prez-

prezzo avendo per valida, e vera la vendita. Basterebbe questo fatto soltanto ad indicarci la saldezza di quel contratto. Ma eleva al grado della morale evidenza la legitimità del contratto, il giudizio grave, e posato proferito su di ciò dal Tribunale della Sommaria, la quale rigettando le voci di frode, e di simulazione pronunziò, che la vendita era legittima consultando S. M. Cattolica, che poteasi benissimo interporre l'assenso per la sua saldezza, e vigorìa. Or dopo tal solenne consulta non sembra opera vana il dire, che quella vendita fu simulata, ed efimera?

In oltre come potrebbe l' attuale Duca di Diano suscitare voci di simulazione, e di mancanza di assenso, mentre quel D. Marcello Calà erede di D. Girolamo, che implorò la transazione dal Regio Fisco, delle ragioni del Marchese d' Ajeta unicamente si valse, e le oppose qual potente scudo contro la posizione fiscale? Noi abbiam rilevato nel fatto in quale grave imbarazzo si trovò D. Marcello nella morte di D. Girolamo Calà. Egli non era legitimo successore da aspirare, secondo le leggi nostre, alla succession feudale. Il Fisco adunque credendo trovare tuttavia i feudi nella famiglia Calà, pretese verificato il caso della devoluzione *ob lineam finitam*. A qual partito doveva dunque appigliarsi per contrariare la ragion fiscale? Egli vedevasi sfornito di dritti, e ragioni proprie. Parvegli dunque opportuno rivestirsi delle ragioni altrui, ed a tal uopo andò dicendo, che i feudi di Diano erano stati venduti alla famiglia di Ajeta, cui ne apparteneva il dominio. Finse una cessione di tali dritti a suo favore, che disse fattagli da un presunto procuratore della Casa di Ajeta. Non parvero da nulla al Fisco tali opposizioni, e dopo lunghi contrasti, e variate vicende la Casa Calà ottenne una transazione, che riuscì utile a' suoi interessi, avendo risparmiati docatì ventiduemila, che in compenso di tali ragioni le furono dal Regio Fisco sul prezzo de' feudi allora rilasciati,

ti . Or quando pur quella transazione avesse il suo intero vigore, non par che in ultim' analisi potesse negarsi al Marchese di Ajeta la restituzione dell' anzidetta summa di docati 23743. insieme co' frutti, che Marcello Calà risparmiò sul prezzo dello Stato di Diano. Ecco il secondo assunto, cui ora volgiamo il discorso.

C A P. II.

La Casa Calà, ove la revindica non reggesse, deve pagare al Marchese d' Ajeta duc. 23743. insieme cogl' interessi ovvero in ultimo caso que' duc. 500. insieme cogl' interessi, che si promisero al Dott. de Pompeo qual procuratore di Ajeta.

PEr qual modo, e per qual via la Casa Calà restò tranquilla posseditrice dello Stato di Diano, e fu riconosciuta dal Regio Fisco? Forse per qualche ragione propria, e nativa? No, No. Ella non aveane alcuna. Ella transiggè col fisco, e mercè di quella transazione, risparmiò duc.22.m. Quel risparmio fu il prezzo de'dritti spettanti alla famiglia d'Ajeta, che pur troppo solidi, e fondati parvero al Regio Fisco. Egli è vero, che la Casa Calà *in vim transactionis* pagò al Fisco la somma di ducati settantaduemila, e cinquecento, ma egli è vero altresì, che lo stato di Diano fu allora apprezzato per ducati novantaseimila duecento quarantatre, val quanto dire, che in compenso delle ragioni opposte da D. Marcello che erano quelle che apparteneano alla Casa d' Ajeta, ella ebbe il risparmio di ducati 23743. Se dunque D. Marcello così utilmente si valse delle ragioni della Casa d' Ajeta, menando in trionfo una cessione, che non vi fu mai, chi potrebbe dubitare, che quando non si volesse dar luogo alla chiesta revindica di Diano, e suo stato, dovrebbe almeno l' attual Duca Calà restituire, e soddisfare al Marchese d' Ajeta, l' anzidetta summa, una co' frutti dal dì della vendita fatta

fatta a D. Camilla Pignatelli, di cui esso Marchese è erede?

In sostegno di tale azione conduce assai il riflettere, che tutto ciò che da noi si acquista *ex re, & juribus alterius* non appartiene già a noi, ma sibbene a colui, che ne ha il vero, o il quasi dominio. Se io senz' alcun titolo legittimo, e ragionevole, m' intrudo nel fondo alieno, e ad occasion del medesimo si aggiungono delle accessioni, io debbo restituire il fondo al vero padrone *cum omni caussa*, vale a dire con tutte le accessioni, che se gli sono aggiunte, per la ragion legale, che *quod ex re mea fit, meum est*. Or l' utilità provenuta alla famiglia Calà per effetto delle ragioni appartenenti alla Casa di Ajeta, di cui volle abbigliarsi, fu valutata per ducati 23743.. E questa somma non può certamente appartenere alla famiglia Calà, che si rivestì dell' altrui, ma sibbene al Marchese d' Ajeta, al quale in realtà, *et in rei veritate* appartenea. Se a me con un falso titolo riesce illudere Cajo, facendomi supporre erede di Sempronio, e con tal carattere transiggo con Cajo una pretensione ereditaria, subitocchè sopraviene il vero erede, non sono io forse tenuto a restituire a costui l' utilità, e l' emolumento di siffatta transazione? A me pare, che nessun dubio ci si potrebbe incontrare. Se pur non si voglia garantire il dolo, e la frode; se non si voglia rendere altri ricco *cum alterius jactura*, non par che si possa contendere la restituzione di ciò che per falso titolo si è da me ottenuto a danno del vero proprietario. *Nemo debet cum alterius jactura locupletari*.

Dippiù è noto il celebre editto del Pretore, che stabilisce. *Ut quod ipse quis in alterius persona æquum esse crediderit, in ipsius quoque persona valere patiatur* (1).

Vale

(1) *L. 1. §. 1. D. quod quisquam iuris &c.*

Vale a dire, che quando taluno si è prevalso di qualche eccezione, e ragione contro di un altro, non deve avere a male, se altri se ne valga contro di lui, o contro il suo erede. Anzi la legge aggiugne, che quando anche la sua difesa fusse stata ingiusta, e mercè di tal difesa o eccezione avesse riportato profitto, non deve sfuggire, che altri se ne vaglia ancora utilmente contro di lui. *Qui jus licet iniquum postulavit, & obtinuit, effugere non debet, quin alius idem ius contra se postulet, & obtineat.* Or di qual difesa si valse D. Marcello Calà per impedire la devoluzione del feudo a pro del Regio Fisco? Egli disse, che lo stato di Diano era già venduto alla Casa di Ajeta, che la vendita era stata legittima; che l' assenso dovea aversi per interposto, e che a lui spettava il prezzo di cui andava debitrice la Casa di Ajeta stessa. Questa sua eccezione gli valse tanto, che il Fisco amò meglio di transigersi, e per effetto di tale transazione la Casa Calà ottenne il rilascio assai rilevante di ducati 23743.. Potrebbe ora l' erede di Marcello con opposto linguaggio dire in faccia al Marchese di Ajeta, che la vendita fu nulla, ed illegittima; e che la mancanza dell' assenso la rese inutile, e di niun vigore? Sarebbe soffribile questo suo dire a fronte dell' editto del Pretore, il quale comanda, che *potestas fiat cuicumque ejusdem iuris postulandi, & obtinendi contra illum, qui idem ius licet iniquum, impetravit* (1)?

Se per escludere la devoluzione pretesa dal Regio Fisco, la Casa Calà disse, che lo Stato di Diano era legittimamente venduto alla Casa di Ajeta, ed a lei ne apparteneva il dominio; Se questa ragione opposta contro al Regio Fisco, le valse tanto, che ottenne il rilascio di ducati 22 mila; come ora l' attuale Duchessa potrebbe opporre al Marchese di Ajeta un contrario linguaggio, che la vendita

(1) *Sculting. Comm. in πρωτα iur. lib. II. Tit. 2. §. V.*

dita fu nulla ? La legge nol comporta. La serietà de' giudizj deve ributtare coteste voci. Non potrà l'attuale Duchessa di Diano rigettare una dimanda, di cui i suoi maggiori si valsero con tanto profitto. La Duchessa di Diano per la qualità ereditaria inerente a' feudi del Regno, non potrà fare a meno d' ammettere per vero nella di lei persona quel, che D. Marcello suo bisavolo utilmente oppose al Regio Fisco. E' massima risaputa, che *actio in herede non mutatur* (1), ed è risaputo altresì, che l'editto del Pretore, che noi di sopra abbiamo cennato, vale anche contro all' erede (2).

Ma analizziamo meglio l'editto del Pretore, e valutiamone attentamente le conseguenze. Io dimando la Duchessa di Diano, che mi dica in cortesia: La vendita fatta dal Duca Calà a prò della Casa di Ajeta fu valevole dal suo nascere, o veramente nò ? Se ella risponde, che sì. Ed allora non avrà dritto di opporsi all' azione dedotta dal marchese d' Ajeta. Se poi si rivolge a dire, che quella vendita fù un' atto inutile, un fantomo senza realità; Dunque deve ingenuamente confessare, che D. Marcello Calà, di cui è erede, mal si oppose al Regio Fisco per impedire la devoluzione. Dunque D. Marcello allorchè fece valere la idea di questa vendita in faccia al Regio Fisco, avendone il compenso di ducati 22 mila, *ius novum, et iniquum obtinuit*. Sia pure così, come alla signora Duchessa piace. Ma se è così, non deve nè lice certamente a lei *in eadem causa* in faccia al Marchese di Ajeta dire, e sostenere l' opposto. Sicchè a norma dell' editto del Pretore essa, che *impetravit, et obtinuit ius iniquum*, non deve soffrire a malincuore, che ciò che valse allora a suo favore, vaglia oggi a danno suo. E se la Casa di Diano ne ritrasse allora il vantag-

(1) *L. 2. §. ex his D. de V. O.*
(2) *L. 3. §. 5. D. quod quisque jur. &c.*

taggio di ducati 22 mila, deve ora cotal summa *æqua, et pari ratione* restituirsi alla Casa di Ajeta.

Ma oltre a tali ragioni nascenti dall' editto del Pretore ve ne sono ancora delle altre per lo Marchese di Ajeta, che son del pari poderose, ed invitte.

Consuonano in fatti mirabilmente a questa teoria altre massime della giurisprudenza Romana, le quali sono il risultato del buon senso, e della ragione. Quivi si stabilisce, che se mai taluno vendesse la roba altrui facendosi credere padrone, e ne ritraesse il prezzo, può benissimo il padrone laddove piacciagli aver per rata la vendita, o laddove abbia perduta la proprietà, rivolgersi contro a colui, che ne ha conseguito il prezzo, ed ottenerne la restituzione. Così l' Imperadore Alessandro stabilisce. *Mater tua, vel maritus fundum tuum invita, vel ignorante te vendere jure non potuit, sed rem tuam a possessore vendicare etiam non oblato pretio poteris. Sin autem postea de ea venditione consensisti, vel alio modo proprietatem ejus amisisti, adversus emptorem quidem nullam habes actionem. Adversus venditorem vero de pretio negotiorum gestorum exercere non prohiberis* (1).

Coincide alle stesse idee un bel testo del Giureconsulto Africano, ove si figura la specie seguente. Un testatore lega a Sempronio il servo Stico. Un estraneo facendo credere esser egli il legatario padrone del servo, lo vende, e ne riscuote il prezzo. Può in tal caso, dice Africano, Sempronio vero legatario ricuperare il prezzo da colui che lo ha venduto, facendosi credere legatario (2). Qual'è la ragione di questo solenne stabilimento? Qual'è l'azione di cui si permette al le-

(1) *L. 3. C. de rei vendicatione.*

(1) *Si eum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatum possederim & vendiderim: mortuo eo, posse te mihi pretium condicere, Iulianus ait: quasi ex re tua locupletior factus sim. L. 23. D. de reb. credit.*

legatario fare uso ? Così risponde il Merillio. *Possum pretium condicere, scilicet condictione sine causa, quæ ex æquo, & bono competit. l. si, & me 32. 6. I. l. servus quæst. 30. D. do act. empti. Ut condictio ob injustam causam l. 6. D. de condict. ob turpem, vel injust. causam. l, rer. 25. D. de act. rerum amotar. ita indebiti condictio naturalis est ex naturali ratione, seu ex æquo, & bono introducta l. indeb. 15. D. de condict. indeb. nam contra naturalem æquitatem est, alium ex alterius re fieri locupletiorem* (1). Posso io ancora, dice il dotto Guglielmo Barclajo comentando l' anzidetta legge, fare uso dell' azione utile *negotiorum gestorum*, ed a tal modo ripetere il prezzo riscosso da altri *ex re mea*. Così egli. *Postremo sciendum est, in hac eadem specie me posse agere negotiorum gestorum, si ratam habuero venditionem factam ab eo, qui rem meam possedit, quasi meo nomine vendidisset. l. ult. D. de negot. gest. Nam licet ille extimabat se suum negotium gerere, re vera tamen gessit meum negotium, & hanc veritatem spectamus, contempta falsa opinione, l. si pupilli 6. §. sed si hominis. 7. D. de negot. gest.: quo casu non datur condictio sine causa, de qua hic, quia ea datur deficiente alia certa, & nominata actione; at sufficit negotiorum gestorum, in qua ex bono, & æquo fit condemnatio* (2).

Il Foro, che messe da banda le sottigliezze, e gli apici del dritto, suole sempre seguire i dettami del giusto, e dell' equo, non ha incontrato alcun dubbio in casi consimili, d' accordare l' azione a colui, al quale il dritto ceduto, o venduto, o in altro modo alienato, si apparteneva. Il Foro, diceva, ripetendo le voci di un antico giu-

(1) *Merill. Comment. in tit.* D. *de rebus credit. in Thesaur. Othon. Tom. III. col.* 679. *Edit. Traject. ad Rhenum.*

(2) *Guilelmus Barclajus Comment. ad dict: l.* 23. *D. de rebus creditis in Thesauro Othonis Tom.III. col.* 877. *Edit. Traject. ad Rhenum.*

giureconsulto (1), hà ammesso in queste occasioni il seguente modo di ragionare : *quia lucrum ex re mea ad te pervenit, unde hoc a te mihi restitui æquum, et bonum est*. Lo Strichio nel suo bel trattato *de actionibus forensibus*, così ci sviluppa su tale argomento la dottrina del Foro. *Affine remedium est in l. 23. ff. de reb. credit. ubi si quis rem alienam quasi suam* b. f. *possederit et eam postea vendiderit, pretium ab eo condici potest, cum ex re alterius locupletior factus sit. Sive ut rationem d. L. 32. ff. de rebus credit. repetam*, quia lucrum ex re mea ad te pervenit, unde hoc a te mihi restitui æquum & bonum est. *Apparet ergo exinde, quamquam in iudicio singulari pretium non succedat loco rei, quando tamen pretium ex re aliena titulo lucrativo penes me est, ex æquitate naturali contra me dari actionem, sive per modum implorationis officii Judicis, sive etiam per condictionem ex dict. L. 23. et L. 32.* (2).

Da ciò è evidente, che in ogni caso la Duchessa di Diano deve restituire al Marchese di Ajeta quei ducati 23743., che sul prezzo del feudo stesso furono rilasciati *tempore initæ transactionis* in considerazione de' dritti, che il Marchese di Ajeta vi rappresentava. Questa dimanda è conforme ad una natural giustizia; è sostenuta dai dettami di quel *bonum*, & *æquum*, ch' è il fonte primario di ogni giurisprudenza.

Ma si finga pure, che tutto il sinistro, che possa mai avvenire, si combini a danno del Marchese di Ajeta, in guisa, che giudichi il S. C., che nemmeno se gli debbano quei ducati 23743., che la Casa Calà venne a risparmiare sul prezzo dello stato di Diano, non credo, che debbasi far disputa, che nell' ultimo caso, gli sian dovuti quei ducati 500., pe' quali il Dott. de Pompeo cedè i dritti del Marchese di Ajeta. Questi duc. 500.,

(1) *L. 32 D. de reb. credit.*
(2) *Stryk: de action. forens. Sect. I. membr. 2. §. 52.*

500., insiem cogl' interessi convenuti formano un credito certo, ed indubitato del nostro Cliente. Sarebbe inutilità impegnarci a farne dimonstrazione, quando la Casa Calà non incontrò riparo riconoscer tal debito, *sponte* con un publico, e solenne istromento, ove tal promessa contiensi. Sicchè sarebbe oscurar la evidenza, se ci brigassimo di farne una legal dimostrazione.

Conchiusione.

OR riducendo in breve quadro la idea della già fatta dimostrazione; eccone il risultato. La vendita conchiusa con la Marchesa d'Ajeta D. Camilla Pignatelli, è fornita di tutta la legitimità; nè la mancanza dell' assenso le osta punto e le nuoce. L' attuale Duchessa di Diano perciò non ha ragione di opporsi alla chiesta revindica. La transazione col Regio Fisco lungi di essere di ostacolo alla ragione del mio Cliente, le aggiunge anzi peso, e vigore. Sicchè tutto al più il Marchese di Ajeta dovrebbe coll' azione utile *negotiorum gestorum* pagare alla Duchessa di Diano i ducati settantadue mila, e cinquecento soddisfatti al fisco *in vim transactionis*, compreso in essi il prezzo del feudo, e prendersi lo stato una co' frutti dal suddetto dì 20. Gennaro 1680, ed essere indennizzato di tutti i danni, ed interessi sofferti *fol.*1. Ma quando pur il mio Cliente avesse la non lieta ventura, che tal domanda non fusse accolta dal Tribunale, in ogni caso però è indubitato, che a lui si devono soddisfare quei ducati 23743., che furono sul prezzo del feudo rilasciati *tempore initæ transactionis* col Regio Fisco come compenso delle ragioni appartenenti alla casa d' Ajeta, di cui piacque a D. Marcello Calà senza giusto titolo abbigliarsi. Ed ove finalmente per una infausta sciagura che affatto non teme dalla giustizia del S. C., restassero escluse le giuste dimande del Marche-

chese di Ajeta, egli crede essere fuori contesa, che gli si debbano que' ducati 500. promessi al Dottor de Pompeo, che insieme cogl' interessi rimontano a circa ducati 3000.

A dì 26. di maggio del 1807.

Antonio d' Errico.
Domenico Criteni.